

Rimborsi. Le domande dei contribuenti presentate all'agenzia sono in corso di validazione

Sull'Irap 380mila pretendenti

Per le Entrate istanze «in linea con le attese» - Dote di un miliardo

Antonio Criscione
MILANO

Per l'Irap richieste di rimborso, «in linea con le attese». Sono infatti circa 380mila le istanze di restituzione avanzate dai contribuenti all'agenzia delle Entrate per la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile delle imposte dirette e gli importi complessivamente richiesti, anche se i dati - a quanto risulta - sono ancora in fase di elaborazione, si dovrebbero aggirare intorno al miliardo di euro, ovvero quanto previsto dal Dl 185 del 2008.

I rimborsi cominceranno man mano che l'Agenzia avrà completato la validazione delle istanze arrivate, operazione attualmente in corso. Solo quando quest'operazione sarà completata si potrà avere il dato definitivo sugli importi richiesti.

Il rimborso dell'Irap era stato previsto dal Dl 185 del 2008, che aveva stabilito la deduzione dall'Ires (o dall'Irpef) del 10%

dell'Irap forfettariamente riferibile al costo degli interessi passivi e del personale. Ed era previsto il rimborso per gli anni dal 2004 al 2007 su domanda dei contribuenti.

La convenienza dell'istanza di rimborso è stata nei mesi scorsi oggetto di ampie analisi (anche su queste pagine) perché in molti casi i costi di gestione della pratica rischiavano di essere molto vicini, se non di superare, il beneficio atteso. Andava perciò considerata sostanzialmente l'entità del credito da recuperare, questa a sua volta era legata al peso dell'Irap nel conto economico.

La modalità per presentare l'istanza di rimborso era stata originariamente prevista come tradizionale "click day" (da svolgersi originariamente a giugno e poi a settembre del 2009; appuntamenti entrambi cancellati), il rito telematico con il quale i contribuenti prenotano i crediti di imposta. Una soluzione che fu

poi trasformata in una serie di appuntamenti distinti per regione, che eliminò l'aria da "mezzogiorno di fuoco" (metaforicamente, visto che si partiva dalla mattina) legata all'inoltro delle domande. I contribuenti avrebbero avuto a disposizione due mesi di tempo a partire dalla data fissata per ciascuna regione. E il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera del 28 ottobre 2009 aveva assicurato il rimborso delle istanze, nei limiti delle risorse (un miliardo di euro in un riferimento), a partire da quelle riferite alle annualità meno recenti.

Ora nel commentare i dati sulle richieste pervenute, Claudio Siciliani, presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, afferma: «Rispetto al potenziale dei soggetti tenuti al versamento dell'Irap, si tratta di una cifra in assoluto non elevata. Tenendo conto però del fatto che non tutti avevano interesse a

Niente click day

Gli appuntamenti

La richiesta delle istanze di rimborso dell'Irap, forfettizzata al 10 per cento, rispetto a Ires e Irpef doveva originariamente avvenire attraverso il meccanismo del click day. L'appuntamento era stato fissato prima per giugno e poi per settembre del 2009. Alla fine è stato cancellato e sostituito da un invio articolato per regione e parzialmente slegato dal momento dell'invio

Le richieste e le risorse

Le risorse preventivate dal Dl 185 del 2009 ammontavano a circa un miliardo di euro suddivise in tre annualità. Le somme riconducibili alle 380mila richieste presentate risulta vicina alla somma originariamente preventivata

chiedere il rimborso, mi sembra che la stima sia in linea con quanto era preventivabile. E questo - continua - mostra che in questo caso le previsioni erano state fatte in modo più accurato di quanto era avvenuto nel caso dell'Iva delle auto». Il presidente del Cndcec apprezza anche la soluzione trovata per sostituire il meccanismo tradizionale del click day: «Si è trovata una soluzione che ha permesso di garantire la necessità di tutti gli interessati, soprattutto relativamente alle prime annualità. Sia noi che le rappresentanze di altre categorie ci eravamo impegnati per trovare una soluzione che desse la possibilità di avere il rimborso a tutti senza esasperazioni». In realtà, le associazioni dei lavoratori autonomi (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti) avevano proposto un meccanismo proporzionale che rapportasse le richieste alle risorse disponibili.

Davide Colombo
ROMA

Il primo passo è fatto. Ieri il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame del decreto legislativo che aggiorna e rende finalmente operativo con un corredo di sanzioni e obiettivi certi quel Codice dell'amministrazione digitale (Cad) varato cinque anni fa dall'allora ministro Lucio Stanca con l'obiettivo di tagliare del 25% gli oneri che la società deve sostenere per un'amministrazione poco efficiente. Il Dlgs attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 69/2009 (la stessa legge che lancia il piano d'investimenti per la banda larga) e arriva dopo lunghi mesi di lavoro dei tecnici di palazzo Vidoni e

SCALETTA DI OBBLIGHI

Il testo fissa adempimenti e sanzioni per il passaggio ai nuovi assetti organizzativi e gestionali basati sulle tecnologie Ict

stione totalmente digitale delle proprie attività.

Tante le modifiche apportate al vecchio Cad. Si prevede, per esempio, che tutti i pagamenti alla Pa avvengano per via telematica e che in ogni amministrazione venga costituito un ufficio di coordinamento «fermo restando il loro numero complessivo» per la riorganizzazione e la diffusione delle tecnologie Ict. E ancora, vengono puntualmente definiti i criteri di utilizzo e validazione della posta elettronica certificata con tanto di sanzioni per i gestori in caso di malfunzionamento (tra l'altro è di pochi giorni fa la notizia della chiusura della fase di selezione delle offerte per la concessione del servizio di posta elettronica certificata gratuita per i cittadini e al primo posto è arrivato il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia).

Tra le altre curiosità il nuovo Cad introduce l'obbligo per le

IL PARERE DI ASSONIME

Positivi i meccanismi premiali

Bene la riforma del Cad ma con giudizio. Secondo Assonime, l'organizzazione che rappresenta le società di capitale, la revisione del codice per l'amministrazione digitale rappresenta una preziosa occasione per «aggiornare e mettere a punto la disciplina sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione». Ottima, per esempio, l'introduzione di meccanismi sanzionatori e premiali, «che potrebbe comportare significativi risparmi di tempo e risorse per le imprese». E molto buona anche la prevista possibilità di effettuare tutti i pagamenti alla Pa con modalità informatiche.

Quel che invece non convince è il fatto che tra i criteri di delega vi sia l'equiparazione delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico alle pubbliche amministrazioni. «Non tenere conto delle differenze tra questi soggetti - scrive Assonime - nelle sue osservazioni sulla riforma - può facilmente produrre rigidità ingiustificate ed effetti distorsivi della concorrenza».

Un'equiparazione, insomma, che rischia di tradursi in un vincolo sull'organizzazione interna, l'utilizzo degli strumenti dell'Ict o il riuso dei sistemi informatici che determinerebbe «una perdita di flessibilità nelle scelte imprenditoriali e significativi aumenti di costi».

Cassazione. Ribaltata la posizione della commissione tributaria e del Tar

Libero accesso alle sentenze fiscali

Giampaolo Piagnerelli

Libero accesso alle sentenze fiscali. Le decisioni non devono essere appannaggio delle sole parti in giudizio, ma vanno messe a disposizione di chi ne abbia concreto interesse. È questo l'importante principio sancito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 1029/10 (il testo è disponibile sul sito www.guidanormativa.ilssole24ore.com nella sezione news). I giudici del Palazzaccio si sono trovati alle prese con un privato che, a seguito di un secco rifiuto della commissione tributaria regionale Piemontese,

a ottenere dei documenti, aveva proposto ricorso al Tar per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alle sentenze. Ma anche i giudici amministrativi avevano negato l'accesso.

Due decisioni sbagliate a parere della Cassazione. Perché se la

TRASPARENZA

I pubblici depositari come notai, conservatori e cancellieri hanno l'obbligo di rilasciare una copia degli atti

segreteria dell'ufficio della commissione provinciale non poteva eccipere l'articolo 38 del Dlgs 546/92 per non rilasciare copie, in quanto norma strettamente legata al contenzioso tributario, così il Tar doveva in prima battuta rilevare la propria incompetenza giurisdizionale senza entrare nel merito e decidere secondo l'articolo 22 della legge 241/90. Ben diversa la chiave di lettura fornita dalla Corte alla vicenda. Ha ritenuto, infatti, che la norma da prendere in considerazione è l'articolo 744 del Cpc secondo cui i cancellieri e i depositari di pubblici

registri sono tenuti, fatta eccezione per i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese. Ora, in mancanza di una disposizione ad hoc che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie (come accade per i giudici ordinari), in caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie di atti deve essere applicata la disposizione generale dettata dall'articolo 745 del Cpc secondo cui l'istante può ricorrere al presidente del tribu-

nale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Diverso è il caso in cui la richiesta intenda accedere ad atti che sono detenuti non esclusivamente per il pubblico, ma per l'esercizio di funzioni pubbliche in relazione ai quali l'accesso è necessariamente condizionato ad un interesse qualificato. Per concludere, la Cassazione, dopo avere affermato la competenza in materia del giudice ordinario, ha rilevato come i pubblici depositari hanno l'obbligo non solo di tenere gli atti a disposizione del pubblico, ma anche di rilasciarne copia ai richiedenti. Sarà poi cura di questi ultimi, qualora vogliono procedere a una divulgazione della decisione, provvedere a un'attenta anonimizzazione almeno fino a quando la partita si gioca nel merito.

a un anno esatto dal lancio del piano e-gov 2012, voluto da Renato Brunetta proprio per forzare al massimo il miglior utilizzo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni nelle scuole, i tribunali e la sanità. Rispetto a quelle prime iniziative mirate, la riforma del Cad traccia ora il quadro regolatorio generale entro cui dovrà essere attuata la digitalizzazione dell'intera Pa, uno degli obiettivi prioritari del programma di governo.

Il testo, che potrebbe ottenere il via libera già nel Consiglio dei ministri della prossima settimana, fissa la scaletta di adempimenti che tutte le amministrazioni dovranno affrontare per il passaggio (graduale e senza nuovi oneri per la finanza pubblica) a una ge-

Caso di forza maggiore. Ammessa la prova

Per lo sconto prima casa residenza non vincolante

Angelo Busani

Un'infiltrazione di acqua dall'appartamento soprastante non può essere qualificata come una causa di "forza maggiore", tale da impedire il trasferimento della residenza nell'abitazione oggetto di acquisto per il quale il contribuente ha beneficiato dell'agevolazione "prima casa"; pertanto, legittimamente l'amministrazione finanziaria revoca il beneficio fiscale. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 1392 del 26 gennaio 2010.

Presupposto dell'agevolazione "prima casa" è che l'acquirente, se già non risieda nel Comune dove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato, deve trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi dalla data

dell'acquisto. Ci si chiede dunque se l'agevolazione possa essere conservata nel caso in cui questo trasferimento sia impedito da una causa di forza maggiore, vale a dire un impedimento oggettivo di entità tale da non poter essere evitato, e cioè un ostacolo caratterizzato da inevitabilità e imprevedibilità non imputabili alla parte obbligata (ad esempio, trasferimento del luogo di lavoro; inabitabilità della casa acquistata a cau-

LA NOVITÀ

I giudici non escludono un motivo ostativo al trasferimento entro i 18 mesi dall'acquisto dell'immobile

sa dell'esecuzione di lavori o di eventi naturali quali inondazioni, terremoti, infiltrazioni, frane; occupazione della casa acquistata da parte di un inquilino che non lascia i locali; avvio di una procedura espropriativa, eccetera).

La Cassazione, nel caso esaminato, ha ritenuto di non accogliere la tesi del contribuente secondo la quale l'infiltrazione costituiva un «impedimento oggettivo e non prevedibile» al trasferimento della residenza, considerando che l'infiltrazione d'acqua non ha «le caratteristiche della forza maggiore», specie se si considera «l'ampio lasso di tempo entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto realizzarsi»; a meno che, tuttavia,

non vi sia la prova che si tratti di un evento tale da «impedire in modo assoluto» il trasferimento della residenza anagrafica a causa «del suo protrarsi» o della «insorgenza... di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione».

Questa sentenza è importante perché evidenzia con chiarezza che la Cassazione non esclude a priori il contribuente dalla prova della ricorrenza di un caso di forza maggiore: nel recente passato (in un caso di un fabbricato abusivo con lunghi tempi di sanatoria: Cassazione n. 20066/2005) era parso invece che la Corte non fosse disponibile a considerare eventi che impediscano il trasferimento di residenza. In una posizione intermedia, infine, si era posta la sentenza 2552/2003, nella quale la Cassazione aveva riconosciuto che la forza maggiore impediva l'applicazione della sanzione ma non il recupero della differenza d'imposta, tra l'importo ordinario e quello agevolato.

Responsabilità se si dimentica l'accertamento

Il comune paga i danni se non notifica l'atto

Francesco Falcone
ANTONIO IORIO

Il comune è responsabile dell'attività dei messi notificatori, con la conseguenza che, se questi hanno omesso di notificare un avviso di accertamento entro i tempi previsti, l'ente deve risarcire l'agenzia delle Entrate. Il danno in questo caso è commisurato all'entità della pretesa erariale contenuta negli accertamenti a prescindere dalla loro fondatezza. A chiarirlo sono le Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza 1627 depositata il 27 gennaio 2010.

La pronuncia trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un comune dell'agenzia delle Entrate, a seguito della mancata notificazione di tre avvisi di accertamento, annullati dal giudice tributario proprio perché non notificati.

Secondo il tribunale, che accoglieva la tesi dell'ente locale, in conseguenza della richiesta di notifica si era costituito un rapporto di servizio diretto tra l'Agenzia e i messi comunali con la conseguenza che nessun danno poteva essere richiesto ma, al più, si configurava un'ipotesi di responsabilità erariale accertabile dalla Corte dei Conti.

Di diverso avviso, invece, sia la Corte di Appello, sia le Sezioni unite, secondo le quali in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora

SOGGETTI A RISCHIO

I messi comunali non sono chiamati in causa perché il rapporto con l'agenzia delle Entrate è proprio dell'Ente

l'amministrazione finanziaria faccia richiesta al comune di provvedere alla notifica a mezzo dei messi comunali, si instaura tra amministrazione stessa ed ente locale, un rapporto di proposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato "ex lege". L'eventuale violazione costituisce fonte di responsabilità esclusiva a carico del comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l'amministrazione finanziaria e i messi comunali.


Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del danno, secondo l'ente locale, esso non poteva commisurarsi alla pretesa erariale contenuta negli avvisi di accertamento non notificati, non conoscendosi la loro fondatezza, tantomeno l'eventuale esito di un contenzioso tributario. La sentenza chiarisce che il danno deve ritenersi in via presuntiva determinato in base alla pretesa fiscale salvo prova contraria, incombente in questo caso sul comune, circa l'insussistenza dei presupposti di fatto o di diritto.

Controlli

Il ricarico resta valido per più anni

La percentuale di ricarico applicata agli acquisti per determinare induttivamente i ricavi può essere utilizzata anche per la determinazione del volume di affari relativo a diversi anni di imposta se l'attività imprenditoriale non è cambiata negli anni. È quanto ha chiarito la corte di Cassazione con la sentenza 1647/2010. La Ctr, nel ritenere inapplicabile ad anni differenti la percentuale di ricarico stabilita per un determinato periodo di imposta, non aveva dato peso al fatto che la commercializzazione dei prodotti, le condizioni e la tipologia della merce vendute non erano mutate. La decisione è stata riformata dalla Corte, che ha accolto la tesi delle Entrate.

A. I.

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
in collaborazione con
ASLA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

PROCESSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE

3 FEBBRAIO 2010 - CRIPTA DELL'AULA MAGNA

ORE 9.30 - APERTURA DEI LAVORI

Indirizzi di saluto
Prof. Giorgio Pastori
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Dott. Vincenzo Busa
Direttore Centrale Affari legali e Contenzioso
Dott. Carlo Palumbo
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia
Gen. B. Attilio Iodice
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano
Dott. Cesare Zafarana
Consigliere Delegato Commissione Contenzioso Tributario ODCEC Milano

ORE 10.30
Rapporti tra processo penale e processo tributario
Angelo Giarda
Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ORE 11.15 - PAUSA

ORE 11.45
Procedure conciliative tributarie e processo penale
Francesco Pistolesi
Professore Straordinario di Diritto tributario nell'Università di Siena

ORE 12.30
Concorso tra i reati tributari e truffa ai danni dello Stato
Alessio Lanzi
Professore Ordinario di Diritto penale nell'Università di Milano - Bicocca

L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale. La partecipazione darà diritto a 8 crediti per i dottori commercialisti e 7 crediti per gli avvocati.

ORE 13.30 - PAUSA

ORE 14.30
Termini per l'accertamento e reati tributari
Marco Miccinesi
Professore Ordinario di Diritto tributario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ORE 15.00
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario e le dichiarazioni scritte di terzi
G. M. Cipolla
Professore straordinario di Diritto tributario nell'Università di Cassino

ORE 15.30
L'attività istruttoria della Guardia di Finanza tra procedimento amministrativo e procedimento penale
Ten. Col. t. ST Vito Giordano
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como

ORE 16.30
La confisca per equivalente estesa ai reati tributari
Marco Allena
Professore associato di Diritto tributario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

ORE 17.15
Fatture per operazioni inesistenti e la responsabilità del cessionario: la ripartizione dell'onere della prova
Giuseppe Vanz
Professore associato di Diritto tributario nell'Università di Torino

ORE 18.00 - CHIUSURA DEI LAVORI

L'evento è libero e gratuito; per iscrizioni e informazioni contattare:
www.odcec.mi.it; info@asla.it; marco.miccinesi@unicatt.it
Per i dottori commercialisti prenotazione obbligatoria al sito www.odcec.mi.it - prenotazione convegni.